

RAG. MORESCHI FRANCESCO

VIA FAEDE NR. 1

25040 ESINE (BS)

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Brescia nr. 797
Revisore Contabile*

All'attenzione dei signori Clienti dello Studio

Esine 22 Gennaio 2015

Oggetto: alcune novità anno 2015 in materia IVA e varie

Sottopongo alla vostra attenzione la presente comunicazione per evidenziare alcune novità che troveranno applicazione dall'anno 2015 in relazione a:

- ESTENSIONE campo di applicazione Reverse charge IVA;
- Esclusione del Lussemburgo dalla black list;
- Modifica aliquota ritenuta applicata dagli istituti di credito in relazione pagamenti relativi ad interventi per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica;
- Nuovo meccanismo di fatturazione denominato SPLIT PAYMENT;

REVERSE CHARGE:

Il meccanismo dell'inversione contabile a decorrere dal 1 Gennaio 2015 in relazione alle

- **prestazioni di servizi di pulizia,**
- **lavori di demolizione ed installazione di impianti**
- **prestazioni di completamento relative ad edifici;**

SI APPLICA IN OGNI CASO, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

In sintesi: le prestazioni sopra elencate rientreranno tutte nel Reverse Charge se effettuate nei confronti di CLIENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Per quanto riguarda l'attività di installazione **impianti RELATIVI AD EDIFICI** in questa fattispecie rientrano:

- impianti elettrici
- impianti idraulico-sanitari

TEL.: 0364/360979 • FAX: 0364/362385

E-MAIL INFO@STUDIOMORESCHI.COM

COD. FISC. MRS FNC 65L16 D251X / PART. IVA 01674870983

WWW.STUDIOMORESCHI.NET

- impianti di allarme
- impianti di sollevamento (ascensori – scale mobili)
- impianti antincendio;

Per attività di **COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI** si intendono le seguenti prestazioni:

- lavori di intonacatura, stuccatura e tinteggiatura;
- posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
- posa in opera di pavimenti e rivestimenti
- lavori edili di completamento in genere

In relazione a quanto sopra sulla fattura andrà indicato:

Inversione Contabile – Operazione effettuata ai sensi dell’art. 17, Comma 6, lett. a-ter Dpr 633/72

Si dovrà inoltre SEMPRE APPLICARE il meccanismo dell’inversione contabile

- alle **cessioni di bancali in legno (pallet)** recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;

Per questa fattispecie sulla fattura andrà indicato:

Inversione Contabile – Operazione effettuata ai sensi dell’art. 74, Comma 7, Dpr 633/72

Sono previste ulteriori 4 fattispecie di operazioni per le quali opererà il meccanismo del reverse charge, per un periodo di 4 anni, ma in questo caso l’efficacia è subordinata al rilascio di una deroga da parte del Consiglio dell’Unione Europea. Sono:

- a) i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- b) i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- c) le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972;
- d) le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), dei supermercati (codice attività 47.11.2) e dei discount alimentari (codice attività 47.11.3);

In particolare segnalo che, diretta conseguenza di quanto indicato al punto b), sarà rilevabile dalle fatture che si andranno ad emettere al GSE per la quali non dovrà più essere applicata l’Iva.

Per quanto riguarda l’applicazione del reverse charge nel comparto dell’edilizia si dovrà sempre continuare ad indicare invece:

Inversione Contabile – Operazione effettuata ai sensi dell’art. 17, Comma 6, lett. a Dpr 633/72

Lussemburgo fuori dalla black list

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2014, n. 297 il D.M. 16 dicembre 2014, che **ESCLUDE** il Lussemburgo dall’elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ("black list").

Ritenuta d’acconto

Viene previsto che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015, la **ritenuta d’acconto** operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate **amenti dal 4% all’8%**.

Lo Split Payment per le fatture alla Pubblica Amministrazione

Viene istituito, **con decorrenza dal 1° gennaio 2015**, un nuovo meccanismo, denominato “split payment”, che **trasferisce a carico della Pubblica Amministrazione il versamento dell’IVA relativa alle CESSIONI di beni e PRESTAZIONI di servizi effettuate nei suoi confronti**, ancorché il committente o cessionario pubblico non sia debitore d’imposta ai sensi e per gli effetti delle norme del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, il nuovo art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972, prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti della P.A., l’IVA dovrà essere dalla stessa versata direttamente all’Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi.

Si considerano componenti della Pubblica Amministrazione:

- lo Stato e gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica (ministeri, regioni, province, comuni, comunità montane, etc);
- gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti;
- le CCIAA;
- scuole ed istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali (Asl);
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- gli enti pubblici di previdenza.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 9 gennaio 2015, ha precisato che il meccanismo dello “split payment” **si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015**, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data, **ESCLUDENDO** quindi dall’applicazione della nuova normativa eventuali fatture emesse dai cedenti o committenti precedentemente al 1° gennaio 2015 ma con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.

In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Restano espressamente escluse dalla nuova disciplina tutte le prestazioni di servizi soggette a ritenuta sia a titolo d’imposta che a titolo d’acconto (che sono la fattispecie di gran lunga più rilevante).

Dal punto di vista operativo, con l’introduzione dello “split payment”, il cedente/prestatore continuerà ad emettere la fattura nei modi ordinari, la P.A. destinataria, **onorerà il suo debito** nei confronti del cedente/prestatore **solo per quanto riguarda il solo corrispettivo**, versando l’IVA direttamente all’Erario.

Nella sua liquidazione IVA periodica il cedente/prestatore considererà la stessa IVA come già versata.

La fattura dovrà riportare la seguente dicitura:

Iva versata dal committente ai sensi dell’articolo 17-ter DPR 633/72

Resto a vostra disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.

Rag. Moreschi Francesco